



Bruxelles, 11.1.2018
COM(2018) 7 final

2018/0002 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che stabilisce la posizione che dev'essere adottata a nome dell'Unione europea in sede di comitato misto istituito ai sensi dell'accordo sulla facilitazione del rilascio dei visti tra l'Unione europea e la Repubblica dell'Azerbaijan, sull'adozione degli orientamenti comuni per l'attuazione dell'accordo

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

- **Motivi e obiettivi della proposta**

L'accordo sulla facilitazione del rilascio dei visti tra l'Unione europea e la Repubblica dell'Azerbaijan¹ è entrato in vigore il 1° gennaio 2014. L'accordo ha istituito, su base di reciprocità, diritti e obblighi giuridicamente vincolanti allo scopo di semplificare le procedure di rilascio del visto ai cittadini dell'Unione europea e della Repubblica dell'Azerbaijan. A norma dell'articolo 12 dell'accordo è stato istituito un comitato misto incaricato tra l'altro di controllare l'applicazione dell'accordo stesso. Il comitato misto ha rilevato l'esigenza di adottare orientamenti comuni per garantire che i consolati dell'Azerbaijan e quelli degli Stati membri che aderiscono alla convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen applichino le disposizioni dell'accordo in piena coerenza, nonché per chiarire la relazione fra le disposizioni dell'accordo e le altre disposizioni giuridiche delle parti contraenti che continuano ad applicarsi alle questioni in materia di visti non contemplate dall'accordo stesso.

Tali orientamenti non sono parte dell'accordo e non sono giuridicamente vincolanti. Tuttavia, è fortemente raccomandato che il personale diplomatico e consolare vi si attenga in modo coerente.

- **Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato**

L'accordo prevale sul regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti)² sui punti disciplinati da entrambi.

Le disposizioni contenute nel codice dei visti si applicano a tutte le questioni non contemplate dall'accordo, quali la determinazione dello Stato membro competente per il trattamento della domanda di visto tra quelli che applicano l'accordo di Schengen, i motivi di rifiuto del visto e il diritto di ricorso avverso una decisione negativa o le regole generali relative al colloquio personale con il richiedente.

Questioni non contemplate dall'accordo quali il riconoscimento dei documenti di viaggio, la prova della sufficienza dei mezzi di sussistenza, il rifiuto dell'ingresso nel territorio degli Stati membri dell'UE e i provvedimenti di allontanamento, continuano ad essere disciplinate dalle norme Schengen³ e, se del caso, dal diritto nazionale.

¹ GU L 128 del 30.4.2014, pag. 49.

² GU L 243 del 15.9.2009, pag. 1.

³ In particolare il regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (GU L 77 del 23.3.2016, pag. 1).

A norma dell'articolo 2, paragrafo 1, dell'accordo, le facilitazioni del visto previste nell'accordo si applicano ai cittadini dell'Azerbaijan solo in quanto gli stessi non siano esenti dall'obbligo del visto in virtù del regolamento n. 539/2001⁴. Di fatto, se la Repubblica dell'Azerbaijan dovesse essere trasferita nell'elenco dei paesi i cui cittadini sono esenti dall'obbligo del visto, che figura nell'allegato II del regolamento n. 539/2001, l'accordo cesserebbe di applicarsi. Tuttavia, poiché una siffatta esenzione verrebbe accordata unicamente ai titolari di passaporti biometrici (esenzione da specificare in una nota a piè di pagina nell'allegato II), l'accordo continuerebbe ad applicarsi ai cittadini della Repubblica dell'Azerbaijan titolari di passaporti non biometrici.

2. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

Scopo degli orientamenti, che saranno adottati dal comitato misto a seguito dell'adozione di una posizione dell'Unione europea basata sulla presente proposta, è spiegare in dettaglio le disposizioni dell'accordo affinché esso sia attuato correttamente e coerentemente.

Gli orientamenti tengono conto del codice dei visti e degli altri atti legislativi nel settore della politica dell'UE e dell'Azerbaijan in materia di visti. Gli orientamenti sono intesi a garantire che il personale consolare degli Stati membri agisca in conformità dell'acquis dell'UE in materia di visti quando applica l'accordo. Sono inoltre destinati a essere usati dai consolati dell'Azerbaijan per assicurare la corretta applicazione dell'accordo.

3. RISULTATI DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

La Commissione ha discusso il progetto di orientamenti insieme alle autorità competenti della Repubblica dell'Azerbaijan nelle riunioni del comitato misto del 27 maggio 2015 e del 3 maggio 2016, e in occasione di scambi di e-mail tra le parti contraenti.

Gli Stati membri sono stati consultati sul progetto di orientamenti accluso alla presente proposta di decisione del Consiglio nel quadro della cooperazione locale Schengen a Baku e del gruppo di lavoro sui visti (la cui ultima consultazione si è conclusa il 16 giugno 2017). Il comitato misto ha stabilito la versione definitiva degli orientamenti tramite uno scambio di e-mail del 5 giugno 2017.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

Nessuna.

⁴ Regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio, del 15 marzo 2001, che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (GU L 81 del 21.3.2001, pag. 1).

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che stabilisce la posizione che dev'essere adottata a nome dell'Unione europea in sede di comitato misto istituito ai sensi dell'accordo sulla facilitazione del rilascio dei visti tra l'Unione europea e la Repubblica dell'Azerbaijan, sull'adozione degli orientamenti comuni per l'attuazione dell'accordo

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 77, paragrafo 2, lettera a), in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la decisione 2014/242/UE del Consiglio, del 14 aprile 2014, concernente la conclusione dell'accordo di facilitazione del rilascio dei visti tra l'Unione europea e la Repubblica dell'Azerbaijan⁵,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 12 dell'accordo sulla facilitazione del rilascio dei visti tra l'Unione europea e la Repubblica dell'Azerbaijan⁶ (di seguito, l'"accordo") istituisce un comitato misto. Prevede, in particolare, che il comitato misto controlli l'applicazione dell'accordo.
- (2) Il regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio⁷ ha istituito le procedure e le condizioni per il rilascio dei visti di transito o per soggiorni previsti di non più di 90 giorni su un periodo di 180 giorni nel territorio degli Stati membri.
- (3) Gli orientamenti comuni sono necessari per garantire che i consolati degli Stati membri applichino l'accordo in piena coerenza e per chiarire la relazione fra l'accordo e le disposizioni delle parti contraenti che continuano ad applicarsi alle questioni in materia di visti non contemplate dall'accordo.
- (4) È opportuno stabilire la posizione che dev'essere adottata a nome dell'Unione europea in sede di comitato misto sull'adozione degli orientamenti comuni per l'attuazione dell'accordo.
- (5) La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui il Regno Unito non partecipa, a norma della decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di

⁵ GU L 128 del 30.4.2014, pag. 47.

⁶ GU L 128 del 30.4.2014, pag. 49.

⁷ Regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti) (GU L 243 del 15.9.2009, pag. 1).

Schengen⁸; il Regno Unito non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolato né è soggetto alla sua applicazione.

- (6) La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui l'Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen⁹; l'Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione.
- (7) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione, in sede di comitato misto istituito dall'articolo 12 dell'accordo sulla facilitazione del rilascio dei visti tra l'Unione europea e la Repubblica dell'Azerbaijan, sull'adozione degli orientamenti comuni per l'attuazione dell'accordo, si basa sul progetto di decisione del comitato misto accluso alla presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio
Il presidente

⁸ Decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (GU L 131 dell'1.6.2000, pag. 43).

⁹ Decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20).